

**BOZZA CONVENZIONE PER INTERVENTO EDILIZIO CONVENZIONATO IN ZONA D1
FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICIO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE IN SOMMA
LOMBARDO - VIA G. GIUSTI**

Tra il Sig. MIGLIORIN SIMONE, nato a Varese (VA), il 05.08.1987 legale rappresentante della società MIGLIORIN S.r.l. con sede a Carnago (VA), via Lazzaretto n. 28, capitale sociale € 50.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese con il numero di iscrizione corrispondente al Codice Fiscale 03554480123. R.E.A. n. VA-360965, partita iva 03554480123, munito dei necessari poteri in forza dello statuto sociale nel presente atto in seguito nominato “Soggetto Attuatore”

e

il Comune di Somma Lombardo, piazza Vittorio Veneto n. 2, C.F. 00280840125, nella persona del Responsabile del Settore Pianificazione e Attività Produttive ing. Marina Claudia Bertoni, nato a Busto Arsizio il 04.04.1976, in forza del decreto sindacale n. 2 del 7.01.2025, che interviene in rappresentanza del Comune di Somma Lombardo, in seguito nel presente atto chiamato “Comune”

PREMESSO

- a) che il Soggetto Attuatore, quale proprietario, intende procedere all’attuazione di un piano attuativo sulle aree di seguito indicate;
- b) che l’area interessata è situata nel Comune di Somma Lombardo in via G. Giusti n. 81 ed è catastalmente identificata:
NCEU:
- SO/20 mappale 2183 sub. 501, categ. D/8, Rendita € 9.782,10 di proprietà;
CATASTO TERRENI:
- Sezione censuaria di Somma Lombardo Fg.9 mappale 2183, Ente Urbano, ha 00.73.50 di proprietà;
- c) che i suddetti mappali ricadono, secondo la Variante Parziale del P.G.T., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19.11.2021 e pubblicata sul BURL in data 29.06.2022, in zona – **D1** - “Insediamenti industriali e artigianali” (rif. art. 23 NTA del Piano delle Regole della Variante Parziale PGT) ed è ricompresa in “Addensamenti delle aree per parcheggi commerciali” (rif. art. 53 c.3-4 NTA del Piano delle Regole della Variante Parziale PGT) ed in fascia di rispetto stradale. I suddetti mappali ricadono in parte in zona “**A**” ai sensi dell’art. 716 del Codice della Navigazione – inquinamento acustico ed in parte in zona “**B**” ai sensi dell’art. 716 del Codice della Navigazione – inquinamento acustico, in cui sono sospese le nuove edificazioni previste negli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi vigenti ed adottati per le destinazioni residenziali (rif. Tav. A.21 Documento di piano). I mappali sono inoltre interessati da vincolo ai sensi dell’art. 707 comma 3 del Codice della navigazione – Valutazione ostacoli e pericoli Aeroporto di Malpensa da ENAC –

Ente Nazionale per l'aviazione civile. Tutta l'area oggetto di intervento risulta vincolata paesaggisticamente ai sensi del Decreto Legislativo del 22.01.04 n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i..

- d) che sull'area interessata di cui al mappale 2183 attualmente è edificata una costruzione di cui alla C.E. 30/84, C.E. 19/86 e successive Varianti;
- e) che in conformità alle prescrizioni dei grafici e delle Norme Tecniche del PGT vigente la società MIGLIORIN S.r.l. ha presentato al Comune di Somma Lombardo una domanda di Piano Attuativo (di cui il presente schema di convenzione costituisce parte integrante ed essenziale) relativo alla costruzione di un edificio artigianale/industriale con annessi uffici e abitazione per il custode;
- f) che i progetti presentati sono conformi ai disposti di legge statali e regionali e alla disciplina urbanistica ed edilizia locale, pena la nullità della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e il Soggetto Attuatore, per l'esecuzione dell'intervento destinato alla realizzazione di una nuova costruzione a destinazione artigianale/industriale con annessi uffici ed abitazione per il custode al posto della struttura esistente oggi destinata a parcheggio (fabbricato e area esterna) ed una piccola cessione di residuo di terreno sulla rotonda esistente con realizzazione di tratto di marciapiede e attraversamento stradale sulla via Giusti.

Art. 2 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.

Il Soggetto Attuatore si impegna a legalizzare con atto notarile la presente convenzione entro 6 (sei) mesi dall'approvazione da parte della Giunta Comunale pena la decadenza del presente Piano Attuativo.

Si dà atto che il permesso di costruire, o titolo equipollente, per l'edificazione privata dovrà essere richiesto entro 1 (uno) anno dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 3 Trasmissione degli obblighi

Gli obblighi assunti con la presente convenzione sono trasmissibili in tutto o in parte, previa comunicazione al Comune. Agli aventi causa è riconosciuta la facoltà di subentrare nelle fidejussioni in proporzione agli obblighi assunti; ai danti causa è contestualmente riconosciuta la riduzione delle fidejussioni prestate originariamente, previa rivalutazione degli obblighi ancora da assolvere. Il Soggetto Attuatore, in caso di alienazione degli immobili oggetto della presente

convenzione, si impegna ad inserire negli atti di trasferimento la seguente clausola, che dovrà essere specificatamente approvata dall'acquirente: "L'Acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella Convenzione stipulata con il Comune di in data rep. n., accettandone incondizionatamente tutti i relativi effetti formali e sostanziali e succede pertanto in tutte le obbligazioni connesse all'attuazione del Piano Attuativo nei confronti del Comune di Somma Lombardo, in solido con la parte venditrice".

Nel caso di mancato trasferimento degli oneri assunti ai propri aventi causa, o comunque di inadempienza degli stessi, il Soggetto Attuatore rimane obbligato in proprio e in solido con gli acquirenti nei confronti del Comune per tutti i patti contenuti nella presente convenzione.

Art. 4 Programmazione degli interventi

La Superficie Lorda massima edificabile nel lotto consentita in base alla Variante di P.G.T. vigente è pari a mq 7.566,36, una superficie coperta massima realizzabile pari a 3783,18 mq ed una superficie permeabile minima da garantire di 1134,95 mq. L'intervento in progetto prevede di realizzare una Superficie lorda pari a 1928,12 mq, una superficie coperta pari a 1720,5 mq ed una superficie permeabile di 1136,34 mq rispettando quindi gli indici urbanistici di zona. Il tutto come meglio specificato nelle Verifiche planivolumetriche (Allegato E) facenti parte del Piano agli atti del Comune.

Art. 5 Oneri di urbanizzazione primaria

L'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione primaria è stimato, ai sensi di legge, secondo l'importo unitario vigente al momento della stipula della presente convenzione, e precisamente:

destinazione artigianale/industriale: SL mq. 1.928,12 x €/mq.13,00 = € 25.065,56

L'importo totale, calcolato con riferimento al valore vigente, ammonta pertanto ad **€ 25.065,56** che non verranno versati al concretizzarsi del titolo abilitativo per effetto dell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria per il marciapiede su via G. Giusti e la riqualificazione dell'attraversamento pedonale pari a € 34.727,99.

Al momento della determinazione degli oneri in fase di rilascio del titolo abilitativo che legittima la costruzione degli interventi di natura privata, in caso di intervenuti aumenti delle tariffe unitarie degli oneri di urbanizzazione, è previsto il versamento della quota a conguaglio a favore del Comune. In caso di varianti al progetto comportanti un incremento nel valore del contributo di costruzione dovuto, sarà dovuto il versamento del conguaglio al Comune. In caso di varianti in diminuzione, la differenza resterà a carico del Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare, in ogni caso a sue spese le eventuali opere di infrastrutturazione (acquedotto, fognatura, ecc..) che si dovessero rendere necessarie afferenti le caratteristiche dell'intervento in rapporto alla situazione delle reti tecnologiche presenti sul comparto territoriale in cui ricade l'opera.

Art. 6 Oneri di urbanizzazione secondaria

L'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria è stimato, ai sensi di legge, secondo l'importo unitario vigente al momento della stipula della presente convenzione, e precisamente:

destinazione artigianale/industriale: $SL \text{ mq. } 1.928,12 \times \text{€}/\text{mq.} 9,00 = \text{€ } 17.353,08$

L'importo totale, stimato con riferimento al valore vigente, ammonta pertanto ad **€ 17.353,08** che verranno versati al concretizzarsi del titolo abilitativo.

Al momento della determinazione degli oneri in fase di rilascio del titolo abilitativo che legittima la costruzione degli interventi di natura privata, in caso di intervenuti aumenti delle tariffe unitarie degli oneri di urbanizzazione, è previsto il versamento della quota a conguaglio a favore del Comune. In caso di varianti al progetto comportanti un incremento nel valore del contributo di costruzione dovuto, sarà dovuto il versamento del conguaglio al Comune. In caso di varianti in diminuzione, la differenza resterà a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 7 Oneri per smaltimento rifiuti

La quota afferente lo smaltimento rifiuti è stimata, ai sensi di legge, secondo l'importo unitario vigente al momento della stipula della presente convenzione, e precisamente:

destinazione artigianale/industriale: $SL \text{ mq. } 1.928,12 \times \text{€}/\text{mq. } 4,50 = \text{€ } 8.676,54$

L'importo totale, calcolato con riferimento al valore vigente, ammonta pertanto ad **€ 8.676,54** che verranno versati al concretizzarsi del titolo abilitativo.

Art. 8 Cessione e monetizzazione standard

Il Soggetto Attuatore e/o suo avente causa, ai sensi dell'art. 8 comma 4 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano delle Regole (allegato C.2 alla Variante Parziale del P.G.T.), deve dotarsi di aree di interesse pubblico secondo quanto definito dell'art. 7 delle Norme Tecniche del Piano dei Servizi (allegato B.7). Il calcolo della suddetta dotazione è così determinato:

Destinazione artigianale/industriale: $SLP \text{ mq. } 1.928,12 \times 20\% = \text{mq } 385,62$

Totale di aree di interesse pubblico **mq. 385,62**

Il soggetto attuatore ai sensi del comma 3 del predetto art. 7 delle Norme Tecniche del Piano dei Servizi (allegato B.7 alla Variante parziale) P.G.T.- intende monetizzare parzialmente le aree come sopra determinate e il cui calcolo è il seguente:

a) area da cedere in corrispondenza della rotatoria di via Giusti/Caletti/Dell'industria pari a mq. 36,00

b) Aree da monetizzare pari a $\text{mq } 385,62 - 36,00 = \text{mq. } 349,62 \times \text{€}/\text{mq. } 80,72 = \text{€ } 28.221,33$

L'importo totale della monetizzazione degli standard quantitativi al servizio degli insediamenti produttivi, calcolato con riferimento al valore vigente, ammonta pertanto ad **€ 28.221,33**. Il suddetto importo verrà versato al momento della sottoscrizione della convenzione. Contestualmente alla presente convenzione il soggetto attuatore cede al Comune di Somma Lombardo, che accetta, la piena proprietà dell'area a standard di cui al precedente punto a) come individuata alla Tav.1/A per un totale di mq 36,00. Detta area in cessione risulta identificata al Catasto Terreni della Sezione censuaria di Somma Lombardo Fg.9 mappale 2183, Ente Urbano, ha 00.73.50 di proprietà meglio descritta in premessa, di cui rappresenta una porzione. Le spese di frazionamento ed ogni altro onere connesso alla presente cessione saranno a carico del Soggetto Attuatore

Detta area viene ceduta libera da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed annotazioni pregiudizievoli,

da affitti occupazioni o cessioni, da usufrutti ed usi, da oneri reali e d'imposta, da gravami e vincoli d'ogni specie, pena l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 9 Realizzazione delle opere di urbanizzazione e asservimento ad uso pubblico

Il Soggetto Attuatore e/o suo avente causa, con la presente convenzione si impegna a realizzare a scomputo parziale oneri a favore del Comune di Somma Lombardo che le accetta, le seguenti **opere di urbanizzazione primaria, come individuate in Tav. 1 – 1a - 1b – 1c e relazione:**

- a) formazione di marciapiede lungo tutto il tratto su via G. Giusti prospiciente la proprietà oggetto della presente convenzione e comprendente le seguenti opere: scavo per l'apertura di cassonetto stradale, posa di sottofondazione, posa di cordoli in cls per i tratti mancanti, posa di massetto in cls con annegata rete elettrosaldata, tappeto d'usura in asfalto;
- b) riqualificazione dell'attraversamento pedonale di via Giusti comprendente le seguenti opere: installazione di n. 2 portali per attraversamento pedonale (uno per carreggiata) con il relativo collegamento impiantistico (illuminazione) -scavo, posa di cavidotto, reinterro e rifacimento asfalto- nuova segnaletica orizzontale;

così come meglio descritto nel computo metrico estimativo (Allegato I) agli atti del Comune.

Contestualmente alla presente convenzione il soggetto attuatore assoggetta ad uso pubblico, il marciapiede di cui al precedente punto a) come individuato alla Tav.1 – Tav 1c a valere sul mappale censito al Catasto Terreni della Sezione censuaria di Somma Lombardo Fg.9 mappale n. 2183, Ente Urbano, ha 00.73.50 di proprietà meglio descritta in premessa

L'importo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo parziale ammonta ad € 34.727,99 (trentaquattromilasettecentoventisette/99) come da computi metrici estimativi agli atti del Comune, con applicazione dei prezzi dedotti dal più recente Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia attualmente disponibile.

Tale importo delle opere a scomputo si qualifica quale sotto "*soglia comunitaria*". Rimane inteso che qualora, ad esito di gara, l'importo complessivo dei lavori (spese tecniche ed IVA compresi) dovesse essere inferiore all'onere monetizzato, il Soggetto Attuatore dovrà versare la differenza.

Il Soggetto Attuatore e/o suo avente causa s'impegna altresì:

- a depositare all'atto della stipula della presente convenzione una o più fideiussioni bancarie e/o assicurative a garanzia della regolare esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria, di importo pari a quanto riportato all'art. 15 seguente;
- a far redigere a proprie cure e spese i progetti definitivo ed esecutivo secondo il vigente Codice Contratti di tutte le opere pubbliche, che dovranno essere depositati al Comune entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione per la loro approvazione;
- a nominare il responsabile unico del procedimento (RUP) e comunicarne il nominativo al Comune entro mesi sei dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- a sostenere tutte le spese relative a direzione lavori, sicurezza cantiere e collaudo delle opere di urbanizzazione.

Il Soggetto Attuatore e/o suo avente causa, visto l'importo dei lavori pari a € 34.727,99 – minore di € 40.000 - e così come previsto dall'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 -c.d. Codice dei contratti pubblici-, provvederà ad affidamento diretto dei lavori. Il Soggetto Attuatore

darà formale comunicazione al Comune della sottoscrizione del contratto con l'impresa affidataria.

Per effetto del mandato ricevuto, il Soggetto Attuatore assume su di sé la responsabilità esclusiva ed integrale degli atti della procedura di gara e della successiva procedura di esecuzione delle opere, rispondendo direttamente di tali atti e sollevando il Comune mandante da qualsivoglia responsabilità civile, penale e contabile che dovesse derivare dalle procedure in argomento ed impegnandosi a tenere esente il Comune stesso da ogni maggior costo, anche in seguito all'apposizione di riserve o richieste di revisione prezzi.

Il Soggetto Attuatore terrà una contabilità separata riguardante i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione destinate alla cessione al Comune, che sarà verificabile in qualsiasi momento e comunque sarà oggetto di dettagliata verifica a fine lavori, onde valutare la necessità di eventuali conguagli, in caso di costi di attuazione inferiori agli oneri di urbanizzazione dovuti.

Per le opere da attuarsi su sedimi comunali sarà prevista un'esenzione della corresponsione dei correlativi tributi d'occupazione.

Art. 10 Progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di urbanizzazione

Il progetto e il computo metrico delle opere di urbanizzazione primaria sia a scomputo oneri parziale che non a scomputo allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ agli atti del Comune si intendono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Eventuali varianti migliorative del progetto esecutivo potranno essere espressamente autorizzate dal Comune, fatto salvo l'adeguamento degli importi delle fidejussioni.

Il Soggetto Attuatore assume a proprio carico gli oneri relativi alla progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di urbanizzazione da realizzare.

Art. 11 Nomina del progettista, del direttore lavori e del collaudatore

Il Soggetto Attuatore provvede alla nomina del progettista per i progetti esecutivi e del Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione da realizzare, garantendo solidalmente con il professionista o i professionisti incaricati dalle maggiori spese derivanti da errori nella progettazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre demandano al Comune la nomina del collaudatore, da effettuarsi in corso d'opera e comunque non oltre un mese dall'inizio lavori o di avvalersi del competente Settore Gestione del Territorio. Ogni eventuale spesa che ne dovesse derivare sarà a totale carico del Soggetto attuatore e/o suo avente causa.

Si dà atto che le garanzie finanziarie prescritte dall'art.45 della legge regionale n.12 del 11.03.2005 e s.m.i. sono integralmente comprese nella garanzia fideiussoria di cui all'art. 15 seguente.

Art. 12 Obblighi del direttore lavori e del collaudatore

Il direttore lavori è tenuto a svolgere il proprio incarico con continuità e diligenza nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica. In particolare, è tenuto a segnalare tempestivamente al Comune eventuali ritardi nella realizzazione delle opere e i responsabili dei ritardi stessi in modo da permettere al

Comune stesso di irrogare le sanzioni previste e attivare gli interventi sostitutivi previsti dalla presente convenzione.

Il collaudatore è tenuto a svolgere il proprio incarico con continuità e diligenza nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale. In particolare, è tenuto a concordare con il direttore lavori visite in cantiere per controllare le fasi più significative della realizzazione delle singole opere. E' tenuto inoltre a presentare al Comune il certificato di collaudo entro due mesi dalla data di ultimazione lavori comunicata dal direttore lavori.

Il Comune si obbliga ad approvare il collaudo, se positivo, entro tre mesi dalla data di presentazione del certificato di fine lavori.

Art. 13 Tempi e modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione dovranno essere iniziate entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque prima o contestualmente all'inizio lavori delle opere di natura privata.

L'ultimazione lavori, attestata dal direttore lavori, di tutte le opere di urbanizzazione previste deve avvenire entro 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula della presente convenzione, e comunque prima del concretizzarsi del titolo di Agibilità del fabbricato.

In caso di ritardo, tempestivamente segnalato dal direttore lavori, il Comune, dopo diffida formale al Soggetto Attuatore e agli aventi causa a ottemperare entro il termine minimo di tre mesi e massimo 6 mesi, procederà alla escussione della fidejussione.

In caso di mancato completamento dell'edificio privato, le opere di urbanizzazione dovranno comunque essere completate entro il termine sopra indicato.

Art. 14 Utilizzo e manutenzione delle aree per opere di urbanizzazione

Le aree per le opere di urbanizzazione potranno essere utilizzate per il cantiere solo sino alla fine dei lavori relativi alla realizzazione delle opere stesse. In seguito al collaudo positivo saranno aperte all'utilizzazione pubblica e non potranno essere utilizzate per cantiere degli edifici privati. La manutenzione delle opere di urbanizzazione rimarrà in capo al soggetto Attuatore anche successivamente al collaudo delle stesse.

Art. 15 Garanzie finanziarie

IL Soggetto Attuatore a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione consegna al Comune la fidejussione (le fidejussioni) bancaria o assicurativa, redatta secondo lo schema tipo previsto per le opere pubbliche stabilito con D. Min. Sviluppo Econ. 16/09/2022, n. 193, per l'importo complessivo di **€ 42.046,09** pari all'intero importo dovuto in base agli impegni assunti e specificatamente pari alla somma dell'importo risultante dal computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione, dell'IVA (10%), il tutto maggiorato del 10%, e della somma corrispondente al tasso di svalutazione intercorrente dalla stipula della convenzione al termine ultimo previsto per il completamento delle opere stesse (anni 6 – saggio d'interesse legale 0,01% - calcolo con formula della capitalizzazione composta $C=M(1+i)^a$, dove M è l'importo delle opere comprensivo di IVA e maggiorato del 10%, i è il saggio d'interesse e a il numero di anni).

La fideiussione prestata deve contenere la clausola che il Soggetto Attuatore obbligato, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio annuale, deve consegnare alla società garante l'originale della polizza restituitole dall'Ente garantito con autorizzazione di svincolo, oppure apposita dichiarazione liberatoria dello stesso. La fidejussione deve inoltre prevedere:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (cd. 'prima domanda');
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma II, del Codice Civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del beneficiario.

Si dà atto che la fidejussione potrà essere ridotta in base all'esecuzione delle opere a seguito di collaudo parziale.

Art. 16 Indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive dell'intervento

Il Soggetto Attuatore in base alla presente convenzione intende edificare un edificio a destinazione artigianale/industriale con annessi uffici e residenza del custode e parcheggi privati.

Le caratteristiche costruttive e materiche saranno conformi a quanto contenuto nella relazione tecnica allegata alla DGC n. __ del __ agli atti del Comune.

Art. 17 Agibilità e consegna dell'edificio ai fruitori finali

Il Soggetto Attuatore e gli aventi causa si impegnano a realizzare l'edificio privato entro i termini temporali del permesso di costruire e/ titolo equipollente e comunque entro la scadenza dei termini della presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore e gli aventi causa si impegnano altresì a consegnare l'edificio ai fruitori finali solo a seguito del completamento delle opere di urbanizzazione primaria, a seguito di presentazione di una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato.

Si dà atto che l'Agibilità sarà rilasciata solo dopo l'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione.

L'avvenuto collaudo legittima il Soggetto Attuatore e/o suo avente causa a richiedere lo svincolo della relativa fideiussione.

Art. 18 Responsabilità solidale e inadempienze

Il Soggetto Attuatore è solidalmente responsabile dell'assolvimento degli obblighi assunti con la presente convenzione. In caso di inadempienza e fatto salvo quanto previsto nell'art.13, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo in relazione all'adempimento da assolvere e comunque non inferiore a 15 giorni certificata o comunicata per lettera raccomandata all'inadempiente e agli altri responsabili, il Comune procede all'esecuzione in danno ferma restando la facoltà di escussione della fidejussione per importo pari all'ammontare dovuto.

In caso di inadempienze ripetute e gravi, l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora e con preavviso di 15 giorni almeno, può sospendere i lavori.

Art. 19 Spese e oneri

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi eventuali frazionamenti, sono a carico del Soggetto Attuatore, che per quanto attiene alle tasse di registrazione chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 20 Allegati

Si da atto che fanno parte della presente convenzione i seguenti elaborati così come allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n.____ del _____, agli atti del Comune:

- A) Relazione descrittiva;
- B) Documentazione fotografica;
- C) Planimetria inquadramento territoriale;
- D) Stralcio norme urbanistiche;
- E) Verifiche plano-volumetriche;
- F) Perizia di Stima monetizzazione aree standard;
- G) Piano Economico;
- H) Titolo di proprietà;
- I) Computo Metrico Estimativo per formazione marciapiede pubblico -opera per standard
- L) Relazione descrittiva-illustrativa opere per formazione marciapiede pubblico
- M) Indagine Ambientale Preliminare
- N) Invarianza Idraulica Ed Idrogeologica
- O) Relazione Paesaggistica
- P) Analisi e Studio Impatto Viabilistico
- Q) Valutazione Previsionale Impatto Acustico
- R) Relazione Eba
- S) Dimostrazione oneri concessori
- T) Parere ENAC
- U) Schema di convenzione
- Tav. 0 – ESTRATTO MAPPA CATASTALE
- Tav. 1 – PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO;
- Tav. 1A – PLANIMETRIA STATO DI FATTO;
- Tav. 1B – PLANIMETRIA SUP. PERMEABILE;
- Tav. 1C – PLANIMETRIA SUP. A PARCHEGGIO 1/10 VOL.;
- Tav. 2 - PLANO VOLUMETRICO (PIANTA, SEZIONE E PROSPETTI)
- Tav. 3 – RENDER
- Tav. 4 – EBA

Art. 21 Foro competente

Il foro competente in caso di controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione è quello di Busto Arsizio

Somma Lombardo, li _____.

(MIGLIORIN S.r.l.)

(Comune di Somma Lombardo)